



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Settore Territorio e Lavori pubblici - Ambiente
Servizio Infrastrutture e reti – manutenzione strade**

DISCIPLINARE DI GARA

**Gara mediante Procedura Aperta
ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023**

Criterio: qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, c 1, del D. Lgs. 36/2023

AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI LAVORI TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- 2026/2027

1. PREMESSE E INTERESSE TRANSFRONTALIERO

1.1 PREMESSE

In esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre del Settore Territorio, lavori Pubblici - Ambiente n. 990 del 26/06/2026 questa Amministrazione ha disposto di affidare, tramite accordo quadro di cui all'articolo 59 del D. Lgs. 36/2023, l'esecuzione di lavori in oggetto, in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 5.8.2024 "*Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali*", modificato con Decreto correttivo in data 11.9.2025, reperibili e liberamenti consultabili al seguente link del sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

[CAM vigenti - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica](#)

L'individuazione del soggetto con il quale sottoscrivere l'accordo quadro avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

La presente procedura, come previsto all'art. 1, lett. a), dell'allegato I.3 al D. Lgs. 36/2023, ha una durata massima di mesi 9 (nove), dalla pubblicazione del presente disciplinare fino all'aggiudicazione alla migliore offerta, salvo il verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 3, 4 e 5 del citato allegato.

Non trova applicazione l'art. 43, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 in materia di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, in quanto il contratto riguarda interventi di straordinaria manutenzione di strade che non riguardano, quindi, opere precedentemente eseguite con l'adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 36/2023, per quanto non espressamente previsto nel codice, si applicano le disposizioni della Legge 241/90 e s.m.i e, limitatamente alla stipulazione del contratto e alla fase di esecuzione del medesimo, le disposizioni del Codice civile.

1.2 INTERESSE TRANSFRONTALIERO

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante ha effettuato una valutazione in ordine alla possibile sussistenza di un interesse transfrontaliero certo dell'appalto. All'esito di tale verifica, si esclude la sussistenza di un interesse

transfrontaliero certo in quanto l'importo complessivo dell'accordo quadro, pari a € 951.625,00, è ampiamente inferiore alla soglia di rilevanza europea per gli appalti di lavori e che l'oggetto dell'appalto consiste in interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio stradale, caratterizzati da lavorazioni standardizzate e prive di particolare contenuto innovativo o specializzazione tale da attrarre operatori esteri. Inoltre, le prestazioni sono eseguite in ambito territoriale circoscritto e connotate da esigenze operative di prossimità e tempestività con un mercato di riferimento che risulta connotato da una prevalente presenza di operatori economici locali, senza evidenza di interesse transnazionale qualificato.

2. INFORMAZIONI GENERALI

CIG: BC6C178905

CUP: C47H24002090004

CPV: 45233141-9 - Lavori di manutenzione stradale.

NUTS: ITC4C

Ente Appaltante: Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) indirizzo Internet: Homepage - Comune Sesto San Giovanni

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è l'arch. Roberta Lambardi, Responsabile del Servizio Infrastrutture e Reti - Mobilità (r.lambardi@sestosg.net).

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/>

La piattaforma di eProcurement di ARIA S.p.A. ha ottenuto la certificazione secondo le disposizioni in tema di digitalizzazione previste dal D. Lgs. 36/2023 e le regole tecniche "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale" pubblicate da AGID con determina n. 137/2023. Il Registro delle piattaforme certificate è consultabile presso il sito istituzionale di ANAC al seguente link:

<https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Sintel, predisponendo:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica tecnica;
- una busta telematica economica.

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai LOG del Sistema. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate da Sintel in modo segreto, riservato e sicuro.

3. PIATTAFORMA TELEMATICA

3.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma Sintel.

L'ente appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma Sintel;
- utilizzo della Piattaforma Sintel da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel.
- In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma Sintel garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma Sintel è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel, che disciplinano, tra le altre cose, anche il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma Sintel;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (*SPID* o *CieID*), di cui agli artt. 64 e 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (*SPID* o *CieID*) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate utilizzando gli strumenti di supporto messi a disposizione della piattaforma e reperibili al seguente *link*:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

4.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara;
2. Domanda di partecipazione - Concorrente;
3. Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
4. *eDGUErequest (formato xlm)*;
5. Patto di integrità;
6. Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma giugno 2026.
Elaborati progetto
7. DOC 1 – RELAZIONE TECNICA

8. DOC 2 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
9. DOC 3 - ELENCO PREZZI UNITARI
10. DOC 4 – QUADRO ECONOMICO
11. DOC 5 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
12. DOC 6 - QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
13. DOC 7 – RELAZIONE CAM
14. DOC 8 – ELABORATI GRAFICI
15. DOC 9 – PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO
16. DOC 10 – PIANO DELLA MANUTENZIONE.

Gli elaborati tecnici dell'Accordo Quadro sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. 990 del 26/06/2026 e validati dal RUP in data 25/06/2026 prot. gen. 70727.

Secondo il disposto dell'art. 88, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, la documentazione di gara è accessibile in forma digitale, in modo gratuito e illimitato:

- sul profilo della stazione appaltante al seguente link:

[Portale - Comune Sesto San Giovanni](#)

- sulla Piattaforma, nella sezione "Bandi sulla Piattaforma Sintel" al seguente link:

[ARIA SpA](#)

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel" allegato. Ulteriori manuali sono inoltre reperibili nella sezione della Piattaforma "Guide a Manuali" al seguente link:

[Guide e manuali - ARIA](#)

4.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il giorno **24.8.2026** per via telematica attraverso la sezione della procedura sulla Piattaforma Sintel riservata alle richieste di chiarimenti denominata "Comunicazioni di procedura", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il giorno sopra indicato.

L'ente appaltante provvederà alla pubblicazione delle risposte entro il **28.8.2026**, a norma dell'art. 88, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Tutte le richieste e le relative risposte debitamente emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente nonché eventuali informazioni relative alla procedura, verranno messe a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma Sintel nella sezione "Documentazione di gara".

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti inoltrate tramite mezzi diversi dalla Piattaforma Sintel.

4.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. 82/2005, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma SinTel, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater.

Nei documenti di gara l'operatore economico dovrà indicare il medesimo indirizzo riportato negli appositi spazi della Piattaforma Sintel in sede di accreditamento alla stessa, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte della Stazione appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO

5.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto principale dell'appalto è la manutenzione straordinaria di strade comunali mediante rifacimento di manti in conglomerato bituminoso, da concludersi mediante accordo quadro con un unico operatore economico.

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare la commessa completamente compiuta, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite dal presente disciplinare, dal capitolato speciale d'appalto nonché dagli elaborati progettuali allegati dei quali l'operatore economico concorrente dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Come previsto da capitolato speciale d'appalto, al quale si rimanda per una migliore descrizione degli interventi, sarà possibile affidare anche altre tipologie di lavori manutentivi afferenti a strade e pertinenze stradali, aventi comunque natura complementare rispetto alle lavorazioni principali. Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta si rimanda a quanto indicato negli elaborati dell'accordo quadro.

5.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, per ragioni di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.

La stazione appaltante ha valutato che la gestione in un unico lotto risponde a ragioni oggettive e documentate, evitando l'artificioso frazionamento vietato dall'art. 58, comma 3, del Codice dei Contratti. Tale impostazione risulta conforme alle indicazioni ANAC sul divieto di frazionamento artificioso in interventi unitari.

La suddivisione in lotti determinerebbe, infatti, un incremento dei costi connessi all'impiego del personale preposto alle attività di controllo amministrativo, di gara, contrattuale, esecutivo e contabile, ovvero, a parità di risorse umane impiegate, un significativo allungamento dei tempi necessari per lo svolgimento delle verifiche. Tale circostanza risulterebbe in contrasto con i principi di efficacia ed efficienza che devono orientare l'attività contrattuale della Amministrazione, in quanto non conforme al criterio dell'ottimale impiego delle risorse finanziarie e umane finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Inoltre, l'importo globale dell'accordo quadro non ostacola la partecipazione di micro, piccole e medie imprese, garantendo quindi il rispetto delle finalità antimonopolistiche e pro-concorrenziali sancite dal comma 1 dello stesso articolo.

5.3 IMPORTO

L'importo dell'accordo quadro da sottoscrivere con un unico operatore economico, inteso quale valore massimo degli interventi affidabili, nel periodo di validità dell'accordo medesimo, tramite sottoscrizione di contratti applicativi, è indicato nel seguente quadro economico di sintesi:

Tabella n. 1

	Descrizione	Importo (€)
(a)	Importo lavori dell'accordo quadro	915.025,00
(b)	<i>di cui oneri per l'attuazione della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso</i>	36.600,00
(d)	Importo massimo dell'accordo quadro (a) + (b)	951.625,00

Gli importi sopra indicati sono al netto dell'I.V.A. al 22% (€ 209.357,50) come da quadro economico allegato al progetto, e/o di altre Imposte e contributi di legge.

L'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso **(a)** è pari a **€ 915.025,00**.

I costi della sicurezza **(b)** sono scorporati da tale importo assoggettato a ribasso e sono quantificati in € 36.600,00.

L'importo, come sopra determinato, al netto del ribasso d'asta offerto da applicarsi sull'elenco prezzi, costituisce il limite massimo di spesa per l'Ente nell'arco di tutta la durata dell'accordo quadro. Tale importo non è vincolante per l'Amministrazione Comunale che potrà richiedere interventi manutentivi per un importo complessivo inferiore senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere. Infatti, successivamente all'individuazione dell'operatore economico e alla stipula dell'accordo quadro, si provvederà alla sottoscrizione dei successivi contratti applicativi, in funzione delle esigenze manutentive, alle lavorazioni prevedibili e alla relativa disponibilità economica.

L'importo massimo dell'accordo quadro **(a)** comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D. Lgs. 36/2023, in € 65.316,51 per l'intero periodo dell'appalto, calcolati sulla base dei seguenti elementi riferiti a tutti i lavori in appalto:

- numero di addetti dedicati al contratto;
- costi unitari della manodopera, in relazione all'inquadramento contrattuale in relazione al contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento individuato alla stazione appaltante.

Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01 al decreto citato, è il seguente:

- **F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (Edilizia e Finiture).**

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, nell'offerta economica, l'operatore ha l'obbligo di indicare, **a pena di esclusione**, i costi della manodopera unitamente ai costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'applicazione di CCNL diversi da quello indicato (F012) non comporta automaticamente il riconoscimento delle tutele: essa è ammessa purché siano garantite tutele equivalenti ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

A tal fine, la Stazione Appaltante procede alla verifica dell'equivalenza secondo il seguente ordine:

- in via preliminare, verifica se sussistano i presupposti per l'operatività della presunzione di equivalenza legale di cui all'art. 3 dell'allegato I.01 al D. Lgs. 36/2023, ossia se il contratto collettivo applicato dall'operatore economico sia stato sottoscritto dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nonché se sia riferito al medesimo settore o sottosettore di attività.

In presenza dei suddetti presupposti, l'equivalenza delle tutele si considera accertata e non è richiesta ulteriore verifica. Si considerano comunque equivalenti, nei limiti di quanto sopra indicato i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES: F012, F015, F018.

- In assenza di tali presupposti, la Stazione Appaltante procede alla verifica dell'equivalenza economico e normativa, accertando che il valore complessivo delle componenti fisse e obbligatorie della retribuzione globale annua sia almeno pari a quello previsto dal CCNL indicato dalla Stazione Appaltante e che le tutele normative non presentino scostamenti peggiorativi rilevanti, tenuto conto dei principali istituti contrattuali del numero complessivo di differenze riscontrate.

Resta ferma, in ogni caso, la necessità che il CCNL applicato sia coerente con l'attività oggetto dell'appalto e con la natura e dimensione dell'impresa.

NB: solo in caso di applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante (F012), l'operatore economico concorrente è tenuto a dichiarare, sulla domanda di partecipazione, l'equivalenza delle tutele del CCNL applicato.

Costi della manodopera

Si ricorda che, secondo giurisprudenza costante, l'indicazione separata dei costi della manodopera non comporta la loro esclusione dall'importo complessivo su cui calcolare il ribasso applicabile, nella fattispecie, alle singole voci di prezzo. Al contrario, la separazione ha funzione conoscitiva e trasparente nonché si pone a tutela della manodopera e verificabilità dei minimi salariali, ma non altera la base ribassabile. Una diversa impostazione dell'offerta, ossia lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo ribassabile, la renderebbe, infatti, indeterminata, impedendo la comparazione competitiva.

La "non ribassabilità" della manodopera non incide sull'obbligo di applicare la percentuale di ribasso all'intero importo (comprensivo della manodopera), ma riguarda soltanto la facoltà dell'operatore di non ribassare quella specifica voce qualora non possa dimostrare l'efficiente organizzazione aziendale.

Infatti, resta ferma la possibilità, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023, per l'operatore economico di dimostrare che un costo diverso della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e che non abbia ripercussioni negative sui trattamenti salariali minimi delle maestranze previsti dal contratto collettivo di riferimento. Gli operatori economici concorrenti potranno, quindi, indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Una stima dei costi della manodopera che si discosti da quelli indicati dalla stazione appaltante, anche mediante l'indicazione di un differente CCNL, potrà dare luogo nei confronti dell'operatore economico primo in graduatoria che li ha formulati alla verifica della congruità dell'offerta a prescindere che essa possa essere considerata anomala.

Come per gli oneri della sicurezza, anche i costi della manodopera saranno individuati più dettagliatamente al momento dell'emissione dei singoli contratti attuativi, sulla scorta delle reali lavorazioni da effettuare.

L'appalto sarà finanziato da fondi di bilancio in via prioritaria con proventi derivanti da avanzo di amministrazione.

6. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

I contratti applicativi saranno stipulati a misura ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'allegato I.7 al D. Lgs. 36/2016.

Tabella n. 2

N.	Declaratoria	Categoria	Importo (€)	Classifica	% sul totale	Tipologia della categoria
----	--------------	-----------	-------------	------------	--------------	---------------------------

1)	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3	€ 915.025,00	III	96,01%	Categoria unica a qualificazione obbligatoria
2)	Oneri della sicurezza		€ 36.600,00		3,99%	
3)	Importo massimo dei lavori comprensivo di oneri		€ 951.625,00		100,00%	

7. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, PREMIO DI ACCELERAZIONE, REVISIONE DEI PREZZI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

7.1 DURATA

Come indicato all'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto, la durata dell'accordo quadro, inteso come il periodo di tempo entro il quale sarà possibile sottoscrivere contratti applicativi per l'esecuzione delle opere è di **365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi**, a partire dalla sottoscrizione dell'accordo medesimo o, nel caso di consegna in via anticipata, dalla data di consegna dei lavori del primo contratto applicativo e, comunque, comunque, fino al raggiungimento del valore massimo dell'accordo quadro di cui al paragrafo 5.3.

I singoli contratti applicativi definiranno i termini di esecuzione delle lavorazioni, nel rispetto delle tempistiche previste dall'accordo quadro.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, la durata dell'accordo quadro non può superare il termine indicato, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro. Tale limite temporale - vedasi FAQ ANAC n. 12 sugli accordi quadro - non trova tuttavia applicazione sulla durata del singolo contratto applicativo, il quale può superare il termine massimo di durata dell'accordo quadro, fermo restando l'evenienza che lo stesso sia stipulato entro il termine di vigenza dell'accordo quadro medesimo.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, così come modificato dall'art. 45, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 209/2024, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera secondo quanto indicato all'art. 17 del capitolato speciale di appalto e non possono comunque superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale.

7.2 PREMIO DI ACCELERAZIONE

Al fine di incentivare la tempestiva esecuzione delle prestazioni, è riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione qualora i lavori affidati con il singolo Contratto Applicativo siano ultimati in anticipo rispetto al termine contrattuale stabilito nel medesimo Contratto Applicativo, come eventualmente modificato da proroghe o sospensioni legittimamente disposte.

Il premio è riconosciuto esclusivamente al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- ultimazione dei lavori prima della scadenza del termine contrattuale risultante dal contratto applicativo e dagli eventuali provvedimenti di proroga o sospensione;
- regolare esecuzione delle lavorazioni, accertata mediante emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, ove previsto;
- assenza di vizi, difformità o lavorazioni incomplete che richiedano interventi correttivi imputabili all'Appaltatore;
- corretta registrazione nel giornale dei lavori e nella contabilità di cantiere delle attività eseguite e della data effettiva di ultimazione.

Il premio di accelerazione è determinato in funzione dei giorni naturali e consecutivi di anticipo rispetto al termine contrattuale del singolo contratto applicativo ed è calcolato sull'importo contrattuale del medesimo contratto applicativo, al netto dei

costi della sicurezza, secondo i seguenti criteri:

- a) per ciascun giorno di anticipo dal 1° al 15° giorno: 0,50‰ dell'importo contrattuale;
 - b) per ciascun giorno di anticipo dal 16° al 30° giorno: 1,00‰ dell'importo contrattuale.
- L'ammontare complessivo del premio non può comunque superare il 10 per cento dell'importo contrattuale del singolo Contratto Applicativo.

Il premio **non** è riconosciuto nei casi in cui:

- a) l'anticipata ultimazione sia solo formale e non corrisponda al completamento effettivo delle lavorazioni;
- b) siano accertate violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, qualità esecutiva o obblighi contrattuali;
- c) l'anticipo derivi dalla riduzione o dalla mancata esecuzione di lavorazioni previste dal contratto applicativo;
- d) siano presenti ritardi o inadempimenti imputabili all'Appaltatore che abbiano inciso sul corretto svolgimento delle prestazioni.

Il premio è riconosciuto con provvedimento del RUP, previa attestazione del Direttore dei Lavori circa l'effettiva anticipazione dei tempi di esecuzione e la regolare esecuzione delle prestazioni.

La liquidazione del premio è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, ove previsto, ed alla disponibilità delle relative risorse finanziarie. Il premio è finanziato mediante le somme disponibili nel quadro economico dell'intervento, utilizzando prioritariamente gli accantonamenti per imprevisti e, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, le economie derivanti dai ribassi d'asta non diversamente destinate.

L'eventuale riconoscimento di ulteriori premialità correlate ai tempi di esecuzione non è cumulabile con il presente premio di accelerazione per il medesimo risultato temporale, salvo diversa previsione espressa dei documenti di gara.

7.3 REVISIONE DEI PREZZI

Trova applicazione la revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 secondo le modalità indicate all'art. 29 del capitolato speciale di appalto.

7.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto potrà essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del medesimo contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 120 commi 1, lett. b), c) e d), 3 e 5 del D. Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante, previa adozione di specifici atti amministrativi, si riserva la facoltà di:

- a)** imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto (20%) dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- b)** avvalersi, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, della proroga prevista dall'art. 120, comma 11, del medesimo decreto citato. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto di accordo quadro. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata durante le operazioni di affidamento del contratto.

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 il valore globale dell'accordo quadro, è pari ad € 1.141.950,00 al netto di IVA al 22% e/o di altre imposte e contributi di legge, ma comprensivo dei costi per la manodopera e della sicurezza dovuti a rischi da interferenze, come da tabella seguente:

Tabella n. 3

Descrizione	Importo (€)
Importo massimo dell'accordo quadro	951.625,00
Quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (art. 120, comma 9)	190.325,00
Importo globale dell'accordo quadro	1.141.950,00

L'importo dell'IVA al 22% del quinto d'obbligo è pari a € 41.871,50

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del medesimo decreto.

I consorzi di cui all'articolo 65 del D. Lgs. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura in una delle forme di seguito indicate saranno **esclusi** qualora la stazione appaltante accerti i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, ossia che sussistano *"rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara"*:

- partecipazione sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete sia in forma individuale;
- partecipazione sia in GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) sia in forma individuale;
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete o GEIE;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Qualora la stazione appaltante accerti quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali potranno dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del D. Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE

La sussistenza a carico di un concorrente di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1, 2, 5 e 6 del D. Lgs. 36/2023 comporta l'esclusione automatica del medesimo dalla procedura. Trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo periodo del citato comma 6 e al comma 7.

Un concorrente è escluso dalla procedura qualora la stazione appaltanti accerti la sussistenza a suo carico di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 95, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023.

L'accertamento avviene in contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, un concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 (ad eccezione del comma 6) e dell'art. 95 (ad eccezione del comma 2), può contestualmente all'offerta, fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Qualora tali misure siano ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, il concorrente **non** è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non potrà avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso un partecipante ad un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia interessato da una causa di esclusione automatica o non automatica o dal venir meno di un requisito di qualificazione, il medesimo raggruppamento o consorzio può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei requisiti di partecipazione, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Qualora le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. 36/2023 siano ritenute

dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento o consorzio non è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Quanto sopra disposto trova applicazione anche ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) ma limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Un operatore economico concorrente che abbia commesso illecito professionale grave ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D. lgs. 36/2023, è escluso dalla procedura qualora ricorrano tutte le condizioni indicate all'art. 98, comma 2, del medesimo decreto. La valutazione da parte della stazione appaltante dell'illecito professionale dichiarata, eseguita considerando i mezzi di prova di cui al comma 6 del D. lgs. 36/2023, avviene al verificarsi di almeno uno tra gli elementi indicati al comma 3 e tiene conto di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

Ulteriori cause di esclusione

Sono inoltre **esclusi** dalla procedura gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Infine, il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità nonché la mancata accettazione del Patto di integrità costituiscono causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti possono proporre offerta purché in possesso dei requisiti di partecipazione come di seguito indicati. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, sono **inammissibili** le offerte prive delle qualificazioni richieste dal presente disciplinare.

L'operatore economico aggiudicatario **dovrà** mantenere il possesso dei requisiti per tutta la durata dell'appalto.

10.1 REQUISITI GENERALI

(a.1) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione automatica di cui all'art. 94, commi 1, 2, 5 e 6 e 95, commi 1 e 2, qualora accertate, del D. Lgs. 36/2023;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 96, comma 14, del D. lgs. 36/2023 gli operatori economici concorrenti, oltreché le consorziate esecutrici o che prestano i requisiti e l'ausiliaria, hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli art. 94 e 95 del citato decreto, del citato decreto, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale, ivi compresi:

- i gravi illeciti professionali (art. 98);
- i tentativi di influenzare indebitamente il procedimento di gara;
- le significative carenze nell'esecuzione di precedenti contratti.

Non è infatti configurabile in capo al concorrente alcun filtro valutativo, sussistendo l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, poiché l'omissione di tali dichiarazioni, anche su fatti datati o ancora oggetto di contenzioso, negherebbe alla stazione appaltante la possibilità di valutare autonomamente la rilevanza dei fatti.

(a.2) [solo per aziende che occupano oltre 50 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, gli operatori economici producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di

parità ai sensi del comma 2 dell'art. 46 del D. lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

(a.3) Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, tutti gli operatori economici, **a pena di esclusione**, dovranno dichiarare, al momento della presentazione dell'offerta:

1. di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/99 o di non essere ad essi soggetti;
2. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare:

- una quota pari ad almeno il 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari ad almeno il 10% di occupazione femminile,

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

In riferimento alla quota di genere, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47, comma 7, del DL 77/2021, recepito dall'art. 1, comma 7 dell'Allegato II.3, pur mantenendo l'obiettivo di promuovere la parità tra uomini e donne nell'accesso alle opportunità lavorative, intende applicare una deroga motivata, fissando una soglia minima del 10% per le assunzioni femminili connesse all'esecuzione del contratto. Tale decisione si fonda su una valutazione del contesto operativo da cui emerge la non praticabilità del raggiungimento della percentuale ordinaria del 30%. Difatti i profili professionali che appartengono al comparto dell'edilizia presentano un tasso di occupazione femminile mediamente molto basso, spesso inferiore al 3% - 5% del totale degli addetti (fonte <https://istat.it>). Questo squilibrio è spiegabile dalla natura fisico e operativa delle attività richieste, che coinvolgono ruoli tradizionalmente meno accessibili alle lavoratrici.

Pertanto, l'imposizione di quote più elevate potrebbe risultare, per l'impresa esecutrice non proporzionata rispetto alla reale disponibilità di personale femminile qualificato, nonché potenzialmente distorsiva della concorrenza, perché rischierebbe di ridurre la platea degli operatori in grado di partecipare alla gara in quanto non realisticamente raggiungibile.

10.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o caricati sulla Piattaforma o non siano già in possesso della stazione appaltante per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE.

In caso di mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti nel FVOE, gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite Piattaforma, in fase di comprova.

L'autorizzazione all'accesso da parte della stazione appaltante all'FVOE è concessa dall'operatore economico offerente in sede di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D. Lgs. 36/2023.

10.3 REQUISITO DI IDONEITA'

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono:

(b) possedere iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Si precisa che la pertinenza delle attività va intesa in senso funzionale; non è richiesta

identità puntuale con ogni lavorazione prevista, ma coerenza con l'ambito delle attività richieste dalla presente procedura.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

10.4 REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Non richiesto.

10.5 REQUISITO DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

(c) Ai fini della comprova del requisito di cui all'art. 100, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti singoli devono possedere, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, attestazione, in corso di validità, rilasciata da una **SOA** regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione per la categoria unica **OG3** per una classifica che copra l'intero importo dei lavori da eseguire **(III o superiore)**

Tabella n. 4

Categoria	Descrizione	Tipologia	Subappalto
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	Categoria <u>unica</u>	Entro i limiti di cui all'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023

Non trova applicazione la dimostrazione del possesso di capacità tecnico professionale tramite i requisiti sostitutivi all'attestazione SOA di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), b) e c) dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023.

Trova applicazione l'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023 relativa all'abilitazione dell'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria qualificazione con classifica incrementata di un quinto.

Si precisa che nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'art. 16, comma 5, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

Nel caso di **verifica triennale** è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di affidamento.

Il **rinnovo** dell'attestazione, ai sensi del comma 6 del citato articolo, può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.

Qualora la procedura di rinnovo, al momento dell'invio dell'offerta, non sia ancora conclusa, è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di affidamento è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'operatore economico sarà considerato privo di qualificazione e quindi **escluso** dalla procedura.

10.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f) g) e h) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisito di idoneità

Il requisito di cui al punto **(b)** deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisito di capacità tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 65, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, il requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto **(c)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che ciascun operatore deve dimostrare la qualificazione proporzionata alla quota di lavori che si impegna a eseguire.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle 15 stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del citato decreto al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

10.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti generali

Ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, del D. Lgs. 36/2023, per gli operatori di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) e d), i requisiti generali di cui agli art. 94 e 95 devono essere posseduti, oltre che dal consorzio, sia dalle consorziate esecutrici nonché dalle consorziate che prestano i requisiti.

I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Requisiti di idoneità

Il requisito di cui al punto **(b)** dovrà essere posseduto dal consorzio **e** dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica per l'ammissione alle procedure di affidamento sono disciplinati dall'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023 fermo restando che:

a) i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'Allegato II.12 al citato decreto;

b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) tali requisiti vengano dimostrati:

- esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici; i requisiti posseduti in proprio sono quindi computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- tramite le consorziate indicate in sede di gara; i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

Resta fermo che il consorzio è l'unico soggetto concorrente e contraente nei confronti della stazione appaltante. Le consorziate designate per l'esecuzione sono tenute al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti dalla normativa vigente e, nei casi previsti dall'art. 67 del D. Lgs. 36/2023, dei requisiti speciali necessari per l'esecuzione delle prestazioni loro affidate.

11. INDICAZIONI PER L'AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico- finanziario e tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 avvalendosi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di iscrizione alla Camera di Commercio.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, **non è** consentito che partecipino alla presente procedura di gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'**esclusione di entrambi i soggetti**, salvo che la prima (ausiliaria) non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. È fatta salva comunque la facoltà per la stazione appaltante di richiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione la ditta ausiliaria allega la propria attestazione di qualificazione a comprova di quanto dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento deve:

- **per tutti i tipi di avvalimento (sia esso per i requisiti di partecipazione o avvalimento premiale o per entrambi)**
fornire, nella busta amministrativa, i seguenti documenti, compilati e sottoscritti digitalmente da ciascuna impresa ausiliaria ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare:
 - Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
 - DGUE;
 - Patto di integrità;

- la dichiarazione di impegno verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Si ricorda che, solo in caso di avvalimento premiale, l'impresa ausiliaria dovrà allegare dichiarazione di impegno a non partecipare singolarmente o in qualunque altra forma alla presente procedura. Qualora invece alla procedura di gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, dovrà essere allegata documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

- **In caso di avvalimento per i requisiti di partecipazione**

fornire, nella busta amministrativa, il seguente documento:

- il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

- **In caso di avvalimento premiale**

fornire, nella busta tecnica, il seguente documento:

- il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

Si precisa che l'assenza del contratto di avvalimento premiale o la sua incompletezza **non** potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio in quanto ciò modificherebbe in modo sostanziale l'offerta del concorrente dopo il termine della presentazione delle offerte. In tal caso, essendo l'avvalimento finalizzato esclusivamente al miglioramento dell'offerta, gli eventuali punteggi premiali raggiunti tramite avvalimento non potranno essere attribuiti.

Per quanto sopra disposto, in caso di ricorso da parte di un concorrente ad entrambi i tipi di avvalimento, è onere del medesimo operatore economico inserire il contratto relativo ai requisiti di partecipazione nella documentazione amministrativa e il contratto relativo all'avvalimento premiale nella documentazione tecnica.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione a condizione che il medesimo sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 104, del D. Lgs. 36/2023, nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del D. Lgs. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'**esclusione** del concorrente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104, del D. Lgs. 36/2023 qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di partecipazione, il concorrente può sostituire l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Non trovano applicazione ulteriori motivi di sostituzione all'infuori di quelle previste di sopra citati commi 5 e 6.

12. REQUISITI DI ESECUZIONE

1) Ai sensi del combinato disposto degli art. 57 e 102 del D. Lgs. 36/2023 l'aggiudicatario è tenuto a:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità all'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2) Ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 81/2008, come modificato dall'art. 29, comma 19, lettera a), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla Legge n. 56 del 2024, a decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente di cui al citato art. 27 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

In mancanza della patente o in possesso della medesima con punteggio inferiore a 15 (quindici) crediti, trovano entrambe applicazione:

- una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000,00;
- l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023 per un 18 periodo di sei mesi.

Non sono tenute al possesso della patente gli operatori economici in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA con classifica pari o superiore alla III.

3) Ai sensi del DM 5.8.2024, come aggiornato dal decreto correttivo in data 11.9.2025, l'aggiudicatario è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, entro l'inizio dei lavori, quanto stabilito dal punto 3.1.4 "Personale in cantiere":

a) idonea documentazione, attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento sui temi indicati dal criterio, quali curriculum, diplomi, attestati di partecipazione ad attività formative inerenti i temi elencati nel criterio oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere;

b) le dichiarazioni di impegno a consegnare alla D.L. quanto stabilito nei restanti punti individuati nella relazione CAM.

4) [solo per aziende che occupano da 15 a 49 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

5) [solo per aziende che occupano da 15 a 49 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione è trasmessa alle

rappresentanze sindacali aziendali.

13. SUBAPPALTO

Trova applicazione l'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 nella sua formulazione vigente. Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi e le opere in esso comprese. Fatto salvo quanto previsto dell'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

In coerenza con il divieto di prevalente esecuzione della categoria prevalente di cui al periodo precedente, le lavorazioni OG3 potranno essere subappaltate fino ad un massimo del 49,99% del relativo importo, quale soglia applicativa posta a presidio dell'esecuzione diretta dell'appaltatore.

Nel caso di specie, la categoria OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari) è unica e omogenea e le lavorazioni presentano caratteristiche tali da richiedere un controllo diretto e costante da parte dell'appaltatore e della stazione appaltante, per garantire omogeneità qualitativa degli interventi, sicurezza della circolazione stradale durante le fasi di esecuzione, tracciabilità delle responsabilità e prevenzione di fenomeni di perdita di controllo operativo nonché riduzione del rischio di infiltrazioni criminali, in coerenza con le finalità di trasparenza e legalità del D. Lgs. 36/2023.

Tali esigenze, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del citato decreto, rendono incompatibile la frammentazione ulteriore delle lavorazioni, giustificando il **divieto** di subappalto a cascata per l'intera categoria OG3.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è permesso purché sussistano tutte le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del medesimo comma. In difetto, il subappalto **è vietato**.

Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, l'affidatario, in via indicativa e non esaustiva, trasmette:

- il contratto di subappalto alla stazione appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione relative ai requisiti di ordine generale;
- il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli articoli 100 e 103.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 209/2024, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura **non inferiore** al 20% delle prestazioni subappaltabili, con micro, piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023.

Gli operatori economici concorrenti potranno indicare nella domanda di partecipazione (o in documento equipollente da allegare a propria cura) una diversa soglia (da intendersi superiore al 20% minimo) di affidamento delle prestazioni che intendono subappaltare alle micro, piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Tale percentuale sarà vincolante ai fini dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D. Lgs. 36/2023 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore nonché ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle ipotesi previste all'art. 119, comma 11, del D. Lgs 36/2023.

14. SOPRALLUOGO

Non previsto.

15. GARANZIA PROVVISORIA

Secondo quanto disposto dall'art. 48, commi 1 e 4, del D. Lgs. 36/2023 relativo alla disciplina speciale da applicare ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l'offerta è corredata, a **pena di esclusione**, da:

- **una garanzia provvisoria**, definita all'art. 53, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, pari all'1% dell'importo massimo dell'accordo quadro, ovvero di **€ 9.516,25**. Tale importo è da considerarsi fisso poiché, ai sensi dell'art. 4-bis del citato decreto, **non** si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2. Tale richiesta risulta motivata dalla necessità di garantire la serietà dei concorrenti ed evitare mere offerte opportunistiche nonché dal valore significativo delle opere oggetto del contratto e la conseguente tutela dell'interesse pubblico.

La garanzia provvisoria **è costituita**, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come segue:

- mediante pagamento nell'ambito del sistema PagoPa, accedendo al sito istituzionale <https://sestosangiovanni.comune-online.it/web/pagamenti/benvenuto>
Occorrerà quindi selezionare "pagamenti spontanei" e successivamente "deposito garanzia fideiussoria partecipazione a gare d'appalto". Nella causale dovrà essere indicato il CIG e l'oggetto della gara.
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari non abilitati.pdf>;

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

NB: si raccomanda di prendere visione del documento a presente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 35, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 209/2024, la garanzia fideiussoria, **a pena di esclusione**, deve essere, contemporaneamente:

- emessa e sottoscritta digitalmente (ossia essere nativa digitale) dal garante, cioè da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'ente assicurativo;
- verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*). A tale scopo le piattaforme di fideiussione devono operare con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ed essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 (AGID determinazione n. 137/2023 del 1/6/2023).

NB: Non saranno pertanto in alcun caso ammesse garanzie fideiussorie che non risultino conformi a **tutti** i requisiti sopra indicati. In particolare, saranno escluse le polizze non emesse in formato nativo digitale, non sottoscritte digitalmente dal garante ovvero non verificabili telematicamente presso l'emittente o tramite piattaforme conformi alla normativa vigente. Non è ammessa la presentazione di polizze cartacee, scansioni di documenti analogici o polizze sottoscritte digitalmente esclusivamente dal concorrente.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
7. l'espressa relativa indicazione qualora gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 2 della delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La delibera ANAC è reperibile al seguente *link*:

[Delibera n. 524 del 22 dicembre 2025 - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it)

Il pagamento del contributo ANAC è **obbligatorio**.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La verifica dell'avvenuto pagamento del contributo è effettuata mediante l'allegazione alla documentazione amministrativa della ricevuta di transazione rilasciata da PagoPA o da documento equipollente.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile e l'operatore **escluso** dalla gara.

NB: Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponi-

bili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link
[Portale dei pagamenti di ANAC - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

17. FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verificano anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre:

le ore 16:00 del giorno 3 settembre 2026

La Piattaforma **non** accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente disciplinare.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso la Piattaforma.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla Piattaforma non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento sulla Piattaforma della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla Piattaforma per procedere all'invio dell'offerta. La Piattaforma darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

19. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata della Piattaforma predisponendo:

- Busta telematica amministrativa;
- Busta telematica tecnica;
- Busta telematica economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di

presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre in sede di offerta e nel FVOE deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa tecnica ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Per rendere le dichiarazioni in sede di offerta, il concorrente utilizza, ove previsti, i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante e allegati alla documentazione di gara. La documentazione, indipendentemente dalla forma di partecipazione del concorrente (singola o plurisoggettiva), dovrà essere caricata sulla Piattaforma, avendo cura di allegare i documenti nei corretti boxes predisposti dalla stazione appaltante. Qualora più files debbano essere allegati nel medesimo box, si potrà ricorrere ad un qualunque software di compressione (preferibilmente zip o 7z).

Si precisa che la sottoscrizione digitale di files in formato compresso (zip, 7z, rar, ecc ...) si intende estesa a tutti i files in esso contenuti anche se privi, singolarmente, della

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare, si chiarisce che:

- **è sanabile**, ad eccezione delle false dichiarazioni, l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione della documentazione amministrativa e della domanda;
- **è sanabile** il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza;
- **è sanabile** la mancata produzione del contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte;
- **è sanabile** il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- **è sanabile** l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- **è sanabile** la mancata indicazione sulla garanzia provvisoria dell'indirizzo Internet o dell'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche purché la garanzia sia stata emessa digitalmente (nativa digitale) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- **è sanabile**, la mancata presentazione, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, del Rapporto sulla situazione del personale o della comprova di trasmissione a condizione che tale Rapporto sia stato trasmesso 24 entro i termini previsti dalla normativa vigente alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- **è sanabile** la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- **è sanabile** il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione medesima non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- **è sanabile** la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- **non sono sanabili** e quindi sono causa di esclusione, le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, una garanzia fideiussoria non emessa e firmata digitalmente (nativa digitale) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** la mancata indicazione nel contratto di avvalimento, ove quest'ultimo sia relativo a requisiti di capacità tecnico-professionale

(avvalimento operativo), delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità afferente i documenti costituenti l'offerta tecnica ed economica;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la carenza della documentazione che non consenta l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- **non sono sanabili** e quindi sono causa di esclusione, le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante, comunque non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico **non** possono modificare il contenuto dell'offerta.

21. STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta" che consente, come primo step, di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico indicare la forma di partecipazione e inserisce la seguente documentazione amministrativa negli appositi boxes creati dalla stazione appaltante:

- Domanda di partecipazione;
- DGUEResponse;
- Imposta di bollo;
- Garanzia provvisoria;
- Attestazioni SOA;
- Contributo ANAC;
- Patto di integrità;
- Rapporto sulla situazione del personale **[Eventuale]**
- Documentazione in caso di avvalimento **[Eventuale]**
- Documentazione in caso di soggetti plurisoggettivi **[Eventuale]**

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti, ove considerati obbligatori, viene segnalata dalla Piattaforma con un *alert* all'operatore economico interessato e comporta l'impossibilità di procedere con gli step successivi.

NB: qualora il concorrente debba produrre un documento per il quale non sia stato previsto uno specifico box di caricamento, potrà allegarlo in uno dei boxes sopra indicati, avendo cura di comprimere i files con le modalità indicate al paragrafo 19. Si ricorda che la funzionalità "Invio offerta" della Piattaforma è l'unica modalità con-

sentita per l'invio corretto dei documenti. Si prega pertanto di **non** inviare documenti al di fuori di tale modalità.

Al fine di garantire la corretta compilazione dei moduli, si raccomanda di aprire i documenti mediante browser web (quali, a titolo esemplificativo, *Chrome*, *Edge* o *Firefox*).

21.1 Domanda di partecipazione

La Domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Domanda di partecipazione – Concorrente" allegato al presente disciplinare.

Si ricorda che la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo (vd. Punto 21.3).

La domanda dovrà essere sottoscritta:

- 1) in caso di partecipazione in forma singola, dal **Legale rappresentante**;
- 2) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **già costituiti** dalla Mandataria;
- 3) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **non ancora costituiti** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 4) In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016) dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici;
- 5) In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma **già costituito**, dalla Mandataria/Organo Comune;
- 6) In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza **non ancora costituito**, da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 7) In caso di aggregazioni di rete datate di Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 8) In caso di GEIE **non ancora costituito**;
- 9) In caso di GEIE **già costituito**, dalla Mandataria.

In caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure

dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il concorrente dovrà dichiarare, inoltre:

- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 10 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

21.2 Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE)

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo.

Il DGUE deve essere inoltre presentato:

- dal singolo operatore economico;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE deve essere compilato in tutte le parti pertinenti.

Per l'utilizzo del file:

"*DGUEREQUEST_2026_AQ_MANUTENZIONE_STRADE.xml*" allegato nella sezione "Documentazione di gara" della Piattaforma, occorre seguire la seguente modalità operativa:

- selezionare il file (tasto sx del mouse) per visualizzare la pagina web con l'albero delle linee che ne costituiscono la struttura;
- utilizzare la funzionalità "Salva pagina con nome" del proprio browser e salvare la pagina web completa (xml) in locale senza cambiarne il nome.

In alternativa, si può agevolmente scaricare il file sopra indicato tra gli allegati della procedura sulla Piattaforma al link di cui al paragrafo 4.1.

Ai fini della compilazione e della creazione di un *DGUEResponse*, l'operatore economico potrà effettuare l'*upload* del *DGUERequest* allegato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara attraverso l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla Piattaforma SinTel o da CONSIP al presente link:

[Homepage | Acquisti in rete](#)

Il servizio è utilizzabile a seguito di *login*. Pertanto, l'operatore economico dovrà possedere o creare un accesso a tale portale.

Per ulteriori informazioni sulla compilazione dell'eDGUERequest l'operatore economico può consultare le istruzioni reperibili ai seguenti *link*:

[e-DGUE-Creazione+Response+1+1+4+\(1\).pdf](#)

[Documento di Gara Unico Europeo - Wiki Acquisti in rete PA](#)

Il DGUEResponse, una volta scaricato, dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'operatore economico concorrente secondo le modalità indicate per la domanda di partecipazione.

Si chiede ai concorrenti di allegare, oltre al file in formato XLM, anche quello in formato PDF al fine di una più agevole consultazione da parte della stazione appaltante in sede di verifica dell'offerta.

NB: in caso di malfunzionamento o di impossibilità di utilizzo dell'eDGUERequest messo a disposizione dalla stazione appaltante, si chiede di cambiare il nome del *file* per renderlo più corto. Solo qualora il problema persista, sarà possibile per il concorrente utilizzare il DGUE classico in formato pdf.

21.3 Assolvimento dell'imposta di bollo

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 22/2023), ogni concorrente è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo sulla Domanda di partecipazione - o sull'istanza equivalente - presentata in fase di gara.

L'imposta, pari a € 16,00 per ciascuna domanda, deve essere versata mediante modello F24 Elide presso gli sportelli bancari, gli uffici di Poste Italiane S.p.A. o gli Agenti della riscossione, secondo le istruzioni disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina:

[Due Agenzie al servizio del Paese - Portale Agenzia Entrate](#)

L'imposta di bollo per la Domanda di partecipazione dovrà essere pagata:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari o contratti di rete o GEIE già costituiti, dalla mandataria; da ogni operatore economico facentene parte se non ancora costituito;
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023), solo dal Consorzio concorrente;
- in caso di avvalimento, solo dall'operatore economico concorrente.

L'attestazione di pagamento deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

Non è dovuta l'imposta di bollo sull'offerta economica, trattandosi di documento telematico che, ai sensi della Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013, non produce effetti giuridici fino all'accettazione da parte della stazione appaltante nelle gare telematiche.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante versamento tramite modello F24 Elide costituisce una delle modalità ammesse, ma non rappresenta l'unica forma utilizzabile. Restano infatti valide tutte le modalità di pagamento previste dalla normativa vigente in materia di imposta di bollo.

In alternativa al versamento tramite F24 Elide, il concorrente può procedere all'acquisto di contrassegni telematici (marche da bollo) da € 16,00. In tal caso, dovrà allegare alla documentazione amministrativa una dichiarazione in formato PDF, firmata digitalmente, contenente l'indicazione del numero seriale del/i contrassegno/i utilizzato/i, unitamente alla riproduzione digitale (scansione o fotografia) del/i contrassegno/i. L'originale della/e marca/che da bollo, opportunamente annullata/e, dovranno essere conservate a cura del concorrente ai fini degli eventuali controlli fiscali successivi. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di riutilizzo o utilizzo non conforme dei contrassegni di bollo, nonché in ordine alla corretta assoluzione dell'imposta.

21.4 Garanzia provvisoria

Prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria intestata al Comune di Sesto San Giovanni secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.

La garanzia provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa.

21.5 Attestazioni SOA

Copia delle attestazioni, in corso di validità, rilasciata da una SOA.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva e di consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023, ogni operatore economico, comprese le eventuali consorziate esecutrici e le imprese ausiliarie, allegano le proprie attestazioni SOA.

In caso di non allegazione, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 è necessaria l'indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse.

21.6 Contributo ANAC

Copia, sottoscritta digitalmente dal concorrente, della comprova dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC.

21.7 Patto di integrità

Documento debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, nonché per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e in caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del citato decreto anche dalle eventuali consorziate esecutrici e le imprese ausiliarie.

21.8 [Eventuale – Solo per aziende che occupano oltre 50 dipendenti] Rapporto sulla situazione del personale

Il concorrente produce:

- copia del Rapporto;
- copia della ricevuta di trasmissione del Rapporto tramite la piattaforma telematica del MIT;
- una dichiarazione di conformità, con la quale attesta che la copia del Rapporto e della ricevuta presentata in gara è conforme a ciò che è stato trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria/Consigliere regionale di parità.

In caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, il concorrente dovrà produrre, oltre alla copia del Rapporto e della ricevuta di trasmissione telematica, attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

NB: alla data di pubblicazione della presente procedura, per gli operatori economici soggetti all'obbligo di cui all'art. 46 del D. Lgs. 198/2006, il rapporto sulla situazione del personale da produrre è quello riferito al biennio 2024-2025, per il quale risultano scaduti i termini di redazione e trasmissione previsti dalla normativa vigente. Non è pertanto considerata idonea la produzione del rapporto riferito al biennio 2022-2023 in sostituzione di quello relativo al biennio 2024-2025.

20.9 [Eventuale] Avvalimento

Per ogni impresa ausiliaria dovrà essere allegata la documentazione indicata nel presente disciplinare.

20.10 [Eventuale]

Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione resa da ciascun componente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai

singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

[Eventuale], in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

[Eventuale] in caso di adozione di misure di *self-cleaning*]:

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato a adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi **[indicare quali]** e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

[Eventuale], in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

c) che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il **[indicare data]** da **[indicare soggetto]**;

ci) che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il **[indicare data]** da **[indicare soggetto]**;

[Eventuale], in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

1. che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento:

sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data **[indicare data]** da parte di **[indicare soggetto]**;

2. [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;
3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
(o, in alternativa)
4. di partecipare in più di una forma, **[indicare quali]** e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
(o, in alternativa)
5. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente **[indicare il nominativo]**, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
6. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di (indicare quale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

22. STEP 2 - BUSTA TELEMATICA TECNICA

Come secondo step il concorrente predispone la "busta telematica" contenente la documentazione tecnica.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione tecnica negli appositi boxes creati dalla stazione appaltante e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica (PFTE), **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'allegato II.5 al D. Lgs. 36/2023, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al D.M. 5 agosto 2024 (CAM Strade) "*Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali*", in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024 e con modifiche introdotte dal D.M. 11 settembre 2025, in vigore dal 24 settembre 2025.

L'appaltatore sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice con riferimento criteri e sub-criteri previsti in questo disciplinare.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto; l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione**, non dovrà contenere alcuna indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità degli importi offerti dal concorrente.

La documentazione tecnica è firmata secondo le modalità previste dal presente disciplinare e contiene obbligatoriamente i documenti di cui al punto **(1)** e facoltativamente di cui ai punti **(2)** e **(3)**:

(1) Relazione tecnica;

(2) [Eventuale] Avvalimento al fine del miglioramento dell'offerta (premiale);

(3) [Eventuale] Accesso agli atti.

(1) Relazione tecnica

La relazione dovrà essere sviluppata secondo le indicazioni contenute nei criteri premiali riportati nella tabella al successivo paragrafo 26.1.

Tale documento dovrà essere suddiviso in paragrafi che rispettino tassativamente l'ordine risultante dai criteri di valutazione per esso richiesti e non dovrà superare complessivamente le **10 (dieci)** facciate, secondo la ripartizione indicata nella citata tabella, in formato A4, carattere *Century Gothic*, dimensione 10, interlinea 1,5.

Eventuali copertina e indice non vengono conteggiate nel numero massimo di facciate concesse.

Il limite delle dieci facciate per la redazione dell'offerta tecnica è stabilito al fine di garantire uniformità nelle proposte, semplificare la comparazione delle offerte da parte della Commissione e favorire la chiarezza espositiva.

Sono ammessi gli allegati per i criteri **B)** e **D)**.

Non sono concessi allegati per gli altri criteri premiali.

Gli allegati, ove concessi, non rientrano nel computo delle dieci facciate della relazione tecnica.

La Commissione valuterà esclusivamente il contenuto entro i limiti indicati; eventuali pagine eccedenti o allegati non previsti non saranno considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio.

L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere chiarimenti rispetto ai contenuti della relazione tecnica qualora risultassero non chiari, dubbi o incoerenti, fatta salva l'impossibilità di modificare, integrare, alterare o sostituire i contenuti dell'offerta tecnica stessa.

(2) [Eventuale] Avvalimento al fine del miglioramento dell'offerta (premiale)

L'operatore economico allega il contratto di avvalimento ai fini del miglioramento dell'offerta che dovrà contenere l'indicazione chiara e precisa dei requisiti che l'ausiliaria

mette a disposizione del concorrente per l'ottenimento di un punteggio più elevato in sede di valutazione dell'offerta nonché la dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria a non partecipare singolarmente o in qualunque altra forma alla presente procedura

(3) [Eventuale] Accesso agli atti

L'operatore economico, in caso di richiesta di oscuramento di parti dell'offerta, allega:

- una dichiarazione firmata contenente i dettagli delle parti della suddetta offerta che si intendono coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali tali parti sono da segretare;
- una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

23. STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

Come terzo step il concorrente predispone la "busta telematica" contenente la documentazione economica.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico valorizza, a sistema sulla Piattaforma, i seguenti campi economici:

1. nel campo "*Offerta economica*", il concorrente inserisce il ribasso unico percentuale di sconto offerto sull'elenco prezzi con un massimo di cinque cifre decimali. Qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà al troncamento al quinto decimale.
2. nel campo "*di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico*", il concorrente inserisce la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. nel campo "*di cui i costi del personale*" il concorrente inserisce la stima dei costi della manodopera quantificati dall'operatore economico.
4. nel campo "*Costi della sicurezza derivanti da interferenza*" presente a sistema, il concorrente inserisce l'importo definito degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come quantificati dalla stazione appaltante **(€ 36.600,00)**.

NB: Sono **inammissibili** le offerte economiche **pari o in aumento** sull'importo a base di gara o espresse in modo indeterminato o incompleto.

24. STEP 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA.

Terminato l'inserimento di valori economici, l'operatore economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "Firma Digitale del documento", il Documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a sistema, attraverso il tasto "Genera documento";
- sottoscrivere il già menzionato documento d'offerta; tale sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale.

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato allegato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

Il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi **essenziali**.

Si deve quindi procedere con l'*upload* in Piattaforma del *file* debitamente firmato digitalmente.

Solo a seguito dell'*upload* di tale documento d'offerta il concorrente può passare allo step successivo del percorso per completare la presentazione effettiva dell'offerta.

25. STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO

Al quinto e ultimo step del percorso guidato, l'operatore economico potrà visualizzare il riepilogo di tutte le operazioni effettuate e le informazioni costituenti la propria offerta.

L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, dovrà cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". La Piattaforma restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Si precisa che, qualora l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori dal dichiarante è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della medesima (busta telematica amministrativa, tecnica ed economica).

26. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, del D. Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 5

Elementi di valutazione	Punteggio
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

Non è prevista alcuna soglia di punteggio tecnico per accedere alla fase economica della procedura.

26.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nei sottostanti paragrafi, con le relative modalità di calcolo del punteggio.

I criteri premiali sono suddivisi come segue:

- **Discrezionali (D)**, vale a dire i criteri il cui il punteggio è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.
- **Quantitativi (Q)**, vale a dire criteri il cui punteggio è attribuito in base all'applicazione di una formula matematica, senza quindi esercizio di discrezionalità della Commissione giudicatrice.
- **Tabellari (T)**, vale a dire i criteri per i quali il punteggio viene attribuito in modo fisso o predefinito in ragione dell'offerta di quanto specificatamente richiesto, senza quindi esercizio di discrezionalità della Commissione giudicatrice.

Tabella n. 6

CRITERI	Punti Max (D)	Punti Max (Q)	Punti Max (T)
(A) Modalità organizzativa impiegata per l'esecuzione dei lavori			
Saranno oggetto di valutazione le soluzioni organizzative che il concorrente si impegna ad adottare per l'esecuzione dei lavori affidati nell'ambito dell'accordo quadro, con particolare riferimento: • all'organizzazione operativa dedicata all'appalto, con indicazione delle squadre di lavoro, del personale tecnico e dei mezzi che saranno stabilmente resi disponibili; • a programmi aggiuntivi di formazione specialistica non obbligatoria in materia di sicurezza stradale, gestione delle emergenze, lavori in presenza di traffico veicolare e utilizzo di tecnologie innovative. • alle modalità di gestione delle urgenze e degli interventi contemporanei; • alle soluzioni tecnico-organizzative finalizzate a ridurre l'impatto delle lavorazioni sulla circolazione stradale, garantendo sicurezza, continuità della viabilità e minimizzazione dei disagi all'utenza.	16		

Saranno valutate positivamente le proposte caratterizzate da concretezza, verificabilità degli impegni assunti e capacità di assicurare una maggiore efficienza esecutiva rispetto alle previsioni minime di Capitolato. (CRITERIO DISCREZIONALE)			
(B) Miglioramento della qualità e durabilità dei materiali delle pavimentazioni stradali			
Saranno valutate le proposte volte al miglioramento delle prestazioni delle miscele bituminose previste dal capitolato speciale, con riferimento alla durabilità, alla resistenza all'invecchiamento, alla resistenza alla fessurazione, alla riduzione degli interventi manutentivi e alle prestazioni ambientali dei materiali impiegati. Saranno valutate positivamente le proposte caratterizzate da miglioramenti effettivi e verificabili rispetto alle prestazioni minime previste dal capitolato speciale. Costituiranno elementi di specifica valutazione: • utilizzo di additivi o agenti rigeneranti in grado di incrementare la vita utile della pavimentazione; • incremento delle prestazioni meccaniche e funzionali documentato mediante schede tecniche e certificazioni; • aumento del contenuto di materiali recuperati o riciclati rispetto ai minimi prescritti; • riduzione degli impatti ambientali del ciclo produttivo delle miscele bituminose; • possesso di EPD o altra documentazione ambientale verificabile relativa ai materiali proposti. Le soluzioni offerte dovranno garantire il rispetto di tutte le prescrizioni del capitolato speciale, dei CAM applicabili e delle norme tecniche vigenti e non dovranno comportare modifiche delle lavorazioni previste dal progetto né riduzione dei livelli prestazionali minimi richiesti. In aggiunta alla relazione, potranno essere allegate le schede tecniche, le certificazioni, le dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) e ogni altra documentazione utile a comprovare le caratteristiche dei materiali proposti. Tale documentazione costituirà supporto alla valutazione dell'offerta. (CRITERIO DISCREZIONALE)	18		
(C) Efficiente gestione ambientale dell'attività di cantiere			
C1) Il concorrente dovrà descrivere le soluzioni organizzative e tecniche che intende adottare per ridurre le emissioni climalteranti e l'impatto ambientale delle attività di cantiere, con particolare riferimento: • all'impiego di mezzi, attrezzature e macchinari a basse emissioni; • all'eventuale utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per le attività di cantiere; • all'ottimizzazione logistica delle lavorazioni e dei trasporti finalizzata alla riduzione dei consumi energetici; • all'adozione di sistemi di monitoraggio e controllo delle prestazioni ambientali del cantiere. Saranno valutate positivamente le soluzioni che dimostrino un'effettiva riduzione degli impatti ambientali attraverso misure concrete, proporzionate, attuabili e verificabili in fase esecutiva. Costituiranno elementi di particolare pregio la presenza di indicatori quantitativi, l'assunzione di impegni specifici e misurabili e l'utilizzo di metodologie strutturate di gestione ambientale del cantiere. Non saranno considerate favorevolmente proposte generiche, meramente descrittive o prive di elementi oggettivamente verificabili. (CRITERIO DISCREZIONALE)	17		
C2) Al fine di ridurre le emissioni alteranti sul clima, i consumi energetici e gli impatti ambientali connessi al trasporto del conglomerato bituminoso verso i cantieri, sarà attribuito un punteggio in relazione alla distanza dell'impianto di produzione indicato dal concorrente rispetto alla sede municipale. Lo scopo, quindi, non è quello di attribuire punteggio per la localizzazione dell'operatore economico ma per la riduzione degli impatti ambientali derivanti dal trasporto del conglomerato bituminoso.		6	

La distanza sarà determinata sulla base del percorso stradale più breve percorribile in auto, rilevato mediante Google Maps, tra l'impianto di produzione del conglomerato bituminoso indicato nell'offerta e la sede municipale del Comune. Il punteggio verrà attribuito tramite l'applicazione della seguente formula: Pi = 6 * (40 - Di) / 40, dove: Pi = punteggio attribuito; Di = distanza tra l'impianto e la sede municipale, espressa in km; 40 = è la distanza massima tra l'impianto e la sede municipale, espressa in km, oltre la quale il punteggio attribuito è zero; 6 = punteggio massimo attribuibile. (CRITERIO QUANTITATIVO)			
C3) Il concorrente dovrà dichiarare di utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, un impianto indicato al criterio C2 di produzione del conglomerato bituminoso tecnicamente idoneo alla lavorazione e al reimpiego di conglomerato bituminoso di recupero (RAP), nel rispetto delle norme tecniche vigenti e delle prescrizioni CAM. A comprova di tale caratteristica <u>dovrà</u> essere allegata idonea documentazione tecnica rilasciata dal costruttore dell'impianto, dal gestore dello stesso o da altro soggetto competente. Il punteggio sarà attribuito come segue: • impianto idoneo alla lavorazione e al reimpiego di conglomerato bituminoso di recupero (RAP), comprovato da idonea documentazione tecnica: 4 punti; • impianto non idoneo, mancata dichiarazione o assenza di documentazione comprovante l'idoneità: 0 punti. (CRITERIO TABELLARE) C4) Al fine di ridurre le emissioni inquinanti e alteranti il clima derivanti dalle attività di cantiere, il concorrente dovrà impegnarsi a utilizzare per l'esecuzione dell'appalto esclusivamente mezzi e attrezzature ad alta efficienza ambientale. Ai fini del presente criterio, sono considerati mezzi ad alta efficienza ambientale: • veicoli e macchinari alimentati elettricamente; • veicoli e macchinari ibridi; • veicoli e macchinari con motorizzazione conforme ad una classe non inferiore a Euro 6. Il concorrente dovrà allegare una dichiarazione contenente l'elenco dei mezzi che intende impiegare nell'appalto e le relative caratteristiche ambientali. Il punteggio sarà attribuito come segue: - 100% mezzi ad alta efficienza → 6 punti; - almeno 80% → 2 punti; - meno dell'80% → 0 punti. I mezzi indicati dal concorrente ai fini dell'attribuzione del presente punteggio non dovranno essere necessariamente destinati in via esclusiva all'esecuzione dell'appalto. Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore di garantirne l'effettiva disponibilità e il relativo impiego ogniqualvolta richiesto per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. (CRITERIO TABELLARE)			4 6
C5) Il concorrente dovrà impegnarsi a utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, esclusivamente trattori e mezzi d'opera dotati di motorizzazioni conformi ad uno standard emissivo non inferiore a Stage V, ai sensi della normativa europea vigente sulle macchine mobili non stradali (NRMM). A tal fine il concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione contenente l'impegno all'impiego dei suddetti mezzi per l'intera durata dell'appalto. Il punteggio sarà attribuito come segue: - 100% mezzi con motorizzazione conforme almeno allo standard Stage V → 6 punti; - almeno 80% mezzi con motorizzazione conforme almeno allo standard Stage V → 2 punti; - meno dell'80% mezzi con motorizzazione conforme almeno allo standard Stage V → 0 punti.			6

I mezzi indicati dal concorrente ai fini dell'attribuzione del presente punteggio non dovranno essere necessariamente destinati in via esclusiva all'esecuzione dell'appalto. Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore di garantirne l'effettiva disponibilità e il relativo impiego ogniqualvolta richiesto per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. (CRITERIO TABELLARE)			
(D) – Certificazioni di Qualità			
D1) Possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, di un sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001 in corso di validità oppure di registrazione EMAS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009. Il concorrente dovrà allegare copia della certificazione/registrazione ovvero indicarne gli estremi ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante. • Possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS: 1 punto. • Mancato possesso o mancata dimostrazione del possesso: 0 punti. (CRITERIO TABELLARE)			1
D2) Possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, di un sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 45001 in corso di validità. Il concorrente dovrà allegare copia della certificazione/registrazione ovvero indicarne gli estremi ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante. • Possesso di certificazione UNI EN ISO 45001: 3 punti. • Mancato possesso o mancata dimostrazione del possesso: 0 punti. (CRITERIO TABELLARE)			3
D3) Possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, di un sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 39001 in corso di validità. Il concorrente dovrà allegare copia della certificazione/registrazione ovvero indicarne gli estremi ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante. • Possesso di certificazione UNI EN ISO 39001: 3 punti. • Mancato possesso o mancata dimostrazione del possesso: 0 punti. (CRITERIO TABELLARE)			3
TOTALE	51	6	23

Qualora il concorrente non presenti elementi esaustivi tali da permettere alla Commissione di formulare una valutazione, la stessa non attribuirà alcun punteggio al criterio non approfondito.

Quanto al criterio **D)**, si precisa quanto segue:

- in caso di partecipazione alla procedura in forma collettiva (RTC, consorzi, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023, GEIE, reti di impresa), il punteggio relativo verrà attribuito unicamente nel caso in cui dette certificazioni siano in possesso di ciascun componente del soggetto collettivo impiegato nell'esecuzione del contratto (mandatarie, mandanti, consorzio, consorziate esecutrici, etc.) allo scopo di garantire standard qualitativi uniformi sull'intero soggetto collettivo che eseguirà il contratto. Infatti, *"l'opposto criterio, cioè premiare un RTI in cui solo la mandataria o poche mandanti possiedono la certificazione, contrasterebbe con l'unitarietà dell'offerta e con la partecipazione congiunta all'esecuzione"* (Cons. Stato, sez. V, Sent. n. 6068/2025);
- potranno essere oggetto di avvalimento premiale a condizione che:
 - il contratto di avvalimento citi esplicitamente le risorse e l'organizzazione trasferite;
 - vi sia una effettiva messa a disposizione (personale, processi, know-how)

dell'impresa ausiliaria e non il semplice prestito del certificato.

26.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI DISCREZIONALI DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione dei coefficienti e dei relativi punteggi per ogni criterio di valutazione discrezionale dell'offerta tecnica, verrà effettuato, alternativamente, secondo uno dei seguenti due metodi:

a) Confronto a coppie

Qualora il numero di offerte ammesse sia:

- **superiore a tre**

a ciascuno dei criteri indicati come **discrezionali**, si applica il metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate: ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6. Al termine dei confronti si trasforma, per ciascun commissario, la somma delle preferenze attribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficienti (1^a riparametrazione) variabili tra (0) zero e (1) uno e si calcola la media dei coefficienti.

b) Metodo discrezionale

Qualora il numero di offerte ammesse sia:

- **pari o inferiore a tre,**

la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione mediante attribuzione discrezionale dei coefficienti.

Tale scelta è motivata dal fatto che, in presenza di un numero molto ridotto di offerte, il confronto a coppie perde gran parte della propria capacità discriminante, poiché il limitato numero di comparazioni non consente di valutare adeguatamente le differenze qualitative tra le proposte.

Con tale metodo, per ciascun criterio oggetto di valutazione, si procederà all'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, così individuato:

Tabella n. 7

Valutazione	Coefficiente
Nessun elemento fornito	0
Non significativi	0,1
Eccessivamente scarsi	0,2
Carenti o frammentari	0,3
Incompleti e superficiali	0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati	0,5
Presenti in misura sufficiente	0,6
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata	0,7
Completi ed adeguati	0,8
Completi ed adeguati con caratteristiche apprezzabili	0,9
Con caratteristiche di eccellenza	1

Il coefficiente ottenuto mediante media aritmetica per ogni criterio di valutazione verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per tale criterio valutativo.

26.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL CRITERIO QUANTITATIVO C.2) DELL'OFFERTA TECNICA

Per il criterio quantitativo **C.2)** è attribuito un punteggio massimo di 6 punti secondo le modalità indicate nella tabella n. 6 del paragrafo 26.1

26.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE DEL PUNTEGGIO PER I CRITERI TABELLARI DELL'OFFERTA TECNICA

Per i criteri tabellari **C.3), C.4), C.5) e D)**, i rispettivi punteggi sono attribuiti secondo le

modalità indicate nella tabella n. 6 del paragrafo 26.1

26.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione del punteggio relativo dell'offerta economica sarà effettuata in base della seguente formula:

$$PEi = (Ri/Rmax) * 20$$

dove:

PEi = punteggio attribuito al concorrente (i-esimo) rispetto al requisito economico;

Ri = ribasso unico percentuale offerto dal concorrente (i-esimo);

Rmax = ribasso unico percentuale offerto più conveniente.

20 = punteggio massimo attribuibile per l'offerta economica.

Viene premiato quindi il concorrente che offre il ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara numericamente, ossia in valore assoluto, più alto.

26.6 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il punteggio tecnico complessivo del concorrente *i-esimo* è determinato mediante la sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione secondo la seguente formula:

$$PTi = \sum [Cxi * Px]$$

dove

PTi = punteggio tecnico del concorrente *i-esimo*;

Cx = coefficiente per il criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*;

Px = punteggio per il criterio X;

X = 1, 2, 3 (numero di criteri di valutazione);

Σ = sommatoria.

26.6 FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ottenuto il punteggio complessivo dell'offerta tecnica (somma dei punteggi dei criteri discrezionali, quantitativi e tabellari) e dell'offerta economica presentata da ogni concorrente, allo scopo di preservare l'equilibrio tra i diversi criteri, ai fini della formazione della graduatoria e dell'aggiudicazione della procedura, i punteggi dei criteri discrezionali come sopra ottenuti – metodi **a)** e **b)** del paragrafo 26.2 - verranno riparametrati (2ª riparametrazione nel caso di confronto a coppie) attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale.

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà il punteggio complessivo più alto ottenuto dalla somma dei punteggi dell'offerta tecnica con quelli dell'offerta economica come di seguito calcolata:

$$Pi = PTi + PEi$$

dove

PTi = punteggio tecnico complessivo attribuito al concorrente *i-esimo*;

PEi = punteggio economico complessivo attribuito al concorrente (*i*);

Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi in caso di ammissione alla gara di un solo concorrente.

NB: Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta

purché valida.

27. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del D. Lgs. 36/2023 è nominata con determinazione del RUP dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del comma 5 del citato articolo. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante potrà scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e svolge anche attività di supporto al RUP per la verifica dell'anomalia.

28. MODALITA' DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara avranno luogo nei giorni successivi alla scadenza fissata, presso gli uffici del Comune.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le operazioni si svolgeranno in seduta non pubblica.

La gestione telematica della procedura garantisce infatti non solo la tracciabilità di tutte le operazioni compiute, tra cui l'apertura dei files inviati dai concorrenti, ma anche la garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte a salvaguardia dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023.

La data e l'ora dello svolgimento delle sedute di gara, più di una se necessario, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della Piattaforma, così come saranno comunicate ai concorrenti gli esiti delle suddette operazioni. La Piattaforma infatti consente, tramite funzionalità "Comunicazioni di procedura" la pubblicità delle sessioni di gara e la riservatezza, ove necessario, delle comunicazioni con gli operatori economici concorrenti.

29. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

Secondo il disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a) dell'allegato I.2 al D. Lgs. 36/2023, non essendo individuato un Responsabile della fase di affidamento di cui all'art. 15, comma 4 del citato decreto, il RUP procederà a verificare il tempestivo deposito dei plichi telematici inviati dai concorrenti e l'integrità delle sottoscrizioni digitali apposte. Una volta aperti tali plichi proseguirà nel controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;

- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. E' fatta salva la possibilità della stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

30. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

31. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte economiche.

La Piattaforma calcola, mediante l'applicazione della formula di cui al paragrafo 26.4 e dei ribassi offerti, il punteggio economico e, successivamente, procede con l'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri criteri di valutazione tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che:

- (1)** ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica nel suo complesso.
- (2)** In caso di ulteriore parità di punteggio sull'offerta tecnica complessiva, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sui criteri **discrezionali**.
- (3)** Qualora permanga parità, i già menzionati concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo. Tale procedura di rilancio dell'offerta economica, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2026, verrà esperita e condotta tramite l'utilizzo della Piattaforma, con la creazione di una nuova procedura ad invito nella quale verrà chiesto, limitatamente agli operatori economici che hanno presentato offerte uguali, di effettuare una offerta migliorativa.
Il Report di tale procedura di rilancio andrà ad integrare i verbali di gara della presente procedura.
Si procederà alla proposta di aggiudicazione qualora dovesse pervenire una sola offerta di rilancio, se valida.
- (4)** Infine, dovesse permanere l'*ex aequo*, si procederà in seduta pubblica, in presenza o con la possibilità di collegarsi in videoconferenza, al sorteggio che sarà effettuato con modalità che verranno comunicate successivamente.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per

reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

32. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 5, sono considerate anormalmente basse le offerte che:

- non rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro qui indicate:
[2014_0024_allegati.pdf](#)
- non rispettano gli obblighi di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023;
- presentano valori di oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 108, comma 9, del medesimo decreto incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori che si intendono assumere;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Si procede quindi con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

33. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

33.1 AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

Non saranno accettate offerte parziali o condizionate ovvero offerte economiche pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Prima dell'aggiudicazione, il Comune, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione previsti dal presente disciplinare.
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

Il Comune, previa verifica della proposta di aggiudicazione operata dal RUP ai sensi degli art. 90 del D. Lgs. 36/2023, **aggiudica la gara**.

L'aggiudicazione diventa immediatamente **efficace** ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

A decorrere dall'aggiudicazione, il Comune procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del medesimo decreto e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, il Comune procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

33.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale comprensivo di oneri della sicurezza da interferenza. L'importo di tale garanzia non è soggetto alle riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 36/2023.

E' richiesta la costituzione di una garanzia definitiva per i singoli contratti attuativi, nella misura del 10% del valore dei contratti medesimi.

In particolare:

- l'Appaltatore presta, al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro, una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, idonea a garantire l'esatto l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della Stazione Appaltante per l'intera durata del rapporto contrattuale;
- l'Appaltatore presta, al momento della sottoscrizione di ciascun contratto applicativo, una garanzia pari al 10% del valore del contratto applicativo medesimo;
- le prestazioni oggetto dell'appalto consistono prevalentemente in interventi manutentivi e lavorazioni standardizzate, caratterizzate da limitata complessità tecnica e da importi generalmente contenuti, per i quali la richiesta di ulteriori garanzie risulterebbe sproporzionata rispetto al rischio effettivo;
- la Stazione Appaltante esercita un costante controllo sull'esecuzione delle prestazioni attraverso il Direttore dei Lavori, il RUP e gli strumenti di contabilità e monitoraggio previsti dal Capitolato;
- l'esonero dalla prestazione di ulteriori garanzie per i singoli contratti attuativi è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi ed economici a carico dell'operatore economico aggiudicatario, favorendo la più ampia partecipazione al mercato e l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenza, proporzionalità e semplificazione dell'azione amministrativa.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla garanzia definitiva prestata a copertura dell'accordo quadro per ogni inadempimento riferibile ai singoli contratti attuativi.

33.3 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora il Comune proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis o 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter ovvero 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Non trova applicazione il termine dilatorio (**stand still**) ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, entro 60 giorni

dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato secondo le modalità indicate all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

34. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 Euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

35. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT),

nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link:

[Amministrazione Trasparente - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza](#)

36. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D. Lgs. 36/2023 e secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D. Lgs. 36/2023 a decorrere dalla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, a tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione senza istanza di parte, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali e gli atti di gara. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la funzionalità "Comunicazioni di procedura" della Piattaforma. Poiché la Piattaforma non dispone di un contenitore liberamente accessibile a tutti i concorrenti, la stazione appaltante provvederà all'invio individuale dei documenti sopra indicati a ciascun operatore economico.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente e senza istanza di parte, le offerte presentate dagli stessi mediante le medesime modalità sopra indicate. I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte presentate dai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, esclusivamente previa presentazione di apposita istanza motivata, ai sensi degli artt. 3-bis e 22 della legge n. 241/1990. L'istanza sarà oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, che ne verificherà la pertinenza, la legittimità e l'interesse concreto ai sensi della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Qualora sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte, le decisioni della stazione appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione di aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate secondo le modalità previste all'art. 36, comma 4, del D. Lgs. 36/2023. Prima del decorso di tale termine, le offerte dei primi cinque classificati sono messe reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata. L'esercizio del diritto di accesso **è differito** nei casi indicati al comma 2 dell'art. 35 del D. Lgs. 36/2023.

37. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.

Pertanto, in attuazione di tale protocollo d'intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione del presente appalto, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

38. INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Sesto San Giovanni fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Sono trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023, in conformità alle

previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 36/2023).

Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa.

L'esito del bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco;

Contatti: Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net

Responsabile della protezione dei dati: rpd@sestosg.net

L'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni nella persona del Sindaco - specifica richiesta, corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta R.R. o tramite Pec, all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it

L'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

39. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 213 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

Non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del D. Lgs. 36/2023 relativamente al Collegio Consultivo Tecnico.

Sesto San Giovanni, 17 luglio 2026

Il Responsabile Unico del Progetto
(Arch. Roberta Lambardi)
[Firmato digitalmente]